



## Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus

*"Firmissima est inter pares amicitia"*

iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell'art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266

Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l'Uff. Territoriale del Governo – Roma

### SEGRETERIA NAZIONALE



Prot.n. S/25

del 12/02/2022

Al: Presidente Onorario Dott. Ing. Nino Giomi

Ai: Componenti dell'Ufficio di Presidenza

Ai Consiglieri Nazionali

Ai Coordinatori Regionali

Ai Presidenti Provinciali

Loro Sedi

**OGGETTO:** Trasmissione Accordo Operativo discendente atto a disciplinare l'attività del Personale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – del Corpo Nazionale- in supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella Gestione dei Campi Base-

Con riferimento all'oggetto, per opportuna conoscenza e competenza, si trasmette in allegato la nota di "Accordo Operativo Discendente" firmata, dal Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dott. Ing. Guido Parisi e dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale- Antonio Grimaldi.

L'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti

Roma, 12/02/2022

Il Segretario Nazionale

Pino Copeta

Il Presidente Nazionale

Antonio Grimaldi

Le firme autografe depositate agli atti

Via Soriano n.1 – 00178 ROMA – Tel. Fax 06 7183780

[www.anvfv.it](http://www.anvfv.it) -

[info@anvfv.it](mailto:info@anvfv.it) - [anvfv@pec.it](mailto:anvfv@pec.it) - [segreteria@anvfv.it](mailto:segreteria@anvfv.it)



## **ACCORDO OPERATIVO DISCENDENTE**

### **ATTO A DISCIPLINARE L'ATTIVITÀ DEL PERSONALE**

#### **DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - DEL CORPO NAZIONALE**

#### **IN SUPPORTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA GESTIONE DEI CAMPI BASE**

PREMESSO che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito CNVVF, e l'Associazione nazionale vigili del fuoco del Corpo nazionale, di seguito ANVVF, hanno adottato un protocollo operativo con il quale intendono collaborare per la gestione dei campi base nell'ambito delle attività operative espletate delle colonne mobili regionali dei vigili del fuoco

PREMESSO che per il CNVVF è stato emanato il DM 127/2019 con il quale sono state disciplinate le particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 81/08 e, in particolare, l'articolo 16 che specifica che "Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del CNVVF interviene per la tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamità. In tali aree gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o più dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici".

PREMESSO che il CNVVF ai sensi dell'articolo 10 del Codice di protezione civile è la struttura fondamentale del servizio nazionale di Protezione civile.

PREMESSO che il decreto legislativo 139/2006 all'articolo 33 prevede che "il Dipartimento promuove, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo."

PREMESSO che le disposizioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.lgs del 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i, riguardanti i volontari sono determinate dal comma 12 bis dell'art 3 che rimanda all'art.21 del medesimo D.lgs

CONSIDERATO che in data 10 settembre 2010 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e la ANVVF che, tra l'altro, statuisce all'art. 3 le modalità con le quali la medesima Associazione può supportare il CNVVF con lo svolgimento di attività meramente logistiche anche in caso di operazioni emergenziali.

CONSIDERATO che in data 13 ottobre 2020 il CNVVF e la ANVVF hanno sottoscritto un apposito protocollo operativo che definisce le attività di collaborazione tecnico-logistico nelle calamità, individuando i seguenti ambiti:

- 1) collaborazione con il dirigente e suoi delegati incaricati nell'ambito modello ICS della logistica di funzionamento in generale e, in particolare:
  - a) servizi autorimessa e officina dei Campi base;
  - b) magazzini e depositi dei Campi base.
- 2) Ausilio ai punti di informazione al cittadino organizzati dal CNVVF in prossimità dei Centri di coordinamento (UCL, ...);
- 3) attività di "navigatore" per facilitare la mobilità del personale operativo giunto dagli altri Comandi con i propri mezzi;
- 4) collaborazione nelle attività tecnico - logistiche nelle micro-emergenze presso i Comandi, secondo la valutazione del Comando interessato;
- 5) collaborazione presso le Sedi operative e posti di comando avanzati che, in occasione di calamità e micro-calamità.

VISTO lo statuto della ANVVF che prevede che tra essa e il CNVVF potranno svilupparsi nuove forme di collaborazione da attuarsi mediante specifiche convenzioni previste dall'art. 33 del D. Lgs. 8/3/2006 n° 139.

VISTE le linee guida relative alla sicurezza all'interno dei Campi base dei vigili del fuoco che prevedono, più in particolare, l'organizzazione dei suddetti Campi in specifiche aree funzionali per il supporto logistico ai servizi di soccorso tecnico urgente e di protezione civile in aree colpite da calamità.

ATTESO che, per consentire una proficua collaborazione tra le parti, risulta necessario definire le disposizioni attuative di collaborazione tra il CNVVF e la ANVVF in ragione dei protocolli sopra richiamati.

Per quanto premesso, le parti concordano quanto segue

### **Art. 1 (Obiettivi)**

Il presente Accordo operativo, di seguito definito "Accordo" definisce le linee di indirizzo per l'attuazione del Protocollo operativo sottoscritto tra il CNVVF e l'ANVVF in data 13 ottobre 2020, di seguito denominato "Protocollo" ed è operante a decorrere dalla data di sottoscrizione.

### **Art. 2 (Ambiti di collaborazione)**

Il personale della ANVVF, sulla base degli elenchi resi disponibili dalle Sezioni provinciali, alle Direzioni regionali dei vigili del fuoco può partecipare alle seguenti attività presso i Campi base dei vigili del fuoco

- a) autorimessa
- b) officina
- c) magazzini attrezzature tecniche
- d) magazzini e depositi logistici
- e) altri ambiti come definiti nel Protocollo del 13/10/2020.

Le suddette attività possono essere rese anche in occasione di micro-emergenze presso i Comandi, ovvero in supporto dei Posti di Comando Avanzati, secondo le valutazioni dei Comandi interessati.

### **Art. 3 (Funzioni del personale della ANVVF nei Campi base)**

Il personale dell'Associazione che collabora nell'ambito dei Campi base dei vigili del fuoco svolge attività volontaria ausiliaria di collaborazione tecnico logistica al CNVVF. In relazione allo svolgimento di tali attività, il Corpo assicura al personale dell'Associazione interessato quanto necessario per garantire nei campi base:

- a) la permanenza presso la struttura in cui sta operando;
- b) i materiali e i dispositivi di protezione funzionali alla sicurezza ad eccezione dei DPI;
- c) il vitto e l'ospitalità.

#### **Art. 4 (Requisiti e modalità di partecipazione)**

Fermi restando i requisiti di idoneità fisica come previsti dall'articolo 2 del Protocollo, la partecipazione alle attività da parte del personale della ANVVF è assicurata in forma volontaria e gratuita. Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci individuati sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del servizio effettuato nel CNVVF o di altri titoli e capacità dimostrati, anche acquisiti in forma indipendente ai periodi di servizio svolti nel CNVVF, come ad esempio di seguito indicato:

- a) servizio di autorimessa: aver posseduto la patente di III grado con svolgimento delle attività di soccorso per almeno 15 anni di servizio;
- b) servizio officina: aver svolto l'attività di meccanico, elettrauto, carrozziere nell'ambito delle officine del CNVVF per almeno 5 anni;
- c) servizio magazzini attrezzature tecniche: aver svolto l'attività di addetto presso i laboratori e i magazzini tecnici dei vigili del fuoco per almeno 5 anni;
- d) servizio magazzini logistici (vestiario, materiali, ecc.): aver svolto l'attività di magazziniere nell'ambito dei magazzini logistici dei vigili del fuoco per almeno 5 anni;
- e) altri ambiti come definiti nel Protocollo del 13/10/2020 e richiamati in premessa: aver svolto attività specifiche nell'ambito dei settori tecnico-logistici-amministrativi delle sedi dei vigili del fuoco che necessitano di particolari competenze.

Il personale in possesso dei requisiti indicati è inserito in apposite Sezioni di supporto ai moduli logistici delle colonne mobili regionali, afferenti alle Direzioni regionali dei vigili del fuoco. La mobilitazione delle Sezioni di supporto e dei Moduli logistici regionali è attuata dal Direttore regionale mediante i Comandi dipendenti.

#### **Art. 5 (Gestione dei rischi all'interno dei campi base)**

La partecipazione del personale alle attività indicate all'articolo 2 avviene con l'opportuno coordinamento e supporto del personale incaricato dell'Associazione, in qualità di referente che si interfaccia con il responsabile VF del Campo base.

Le attività di cui all'art. 2 vengono svolte con riferimento alle metodiche proposte nell'allegato al presente accordo, negli ambiti presso i quali è preposto il personale dell'Associazione in diretta collaborazione e in affiancamento al personale del CNVVF. Il referente responsabile della ANVVF, di cui al comma 1, deve prendere atto delle metodiche operative che costituiscono le misure di protezione da adottare nell'ambito delle misure generali di sicurezza in relazione agli specifici rischi.

Il personale dell'Associazione è inserito nel medesimo piano di primo soccorso, emergenza ed evacuazione del Campo base.

Rimangono fermi gli obblighi assicurativi e del mantenimento del possesso dei requisiti fisici previsti dall'accordo in parola.

### **Art. 6 (Informazione, formazione e addestramento)**

La formazione, funzionale all'espletamento delle mansioni indicate ai punti precedenti, è riconosciuta in via prioritaria sulla base dell'esperienza acquisita dai Soci della ANVVF durante il periodo di servizio attivo, ferme restando le attività formative congiunte tra il personale del CNVVF e quello della ANVVF che si realizzano anche mediante specifiche attività addestrative o eventi esercitativi, ovvero appositi corsi di formazione.

L'Associazione e il Corpo nazionale individuano congiuntamente particolari attività di rischio per le quali è necessario prevedere specifica attività formativa o informativa del personale, aggiuntiva a quella di cui il personale stesso è già in possesso.

PER IL CORPO  
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL CORPO NAZIONALE

**METODICHE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'ANVVF PRESSO I  
CAMPI BASE VF**

**a) Autorimessa**

DPI guanti di protezione, calzature antinfortunistiche, tuta da lavoro, casacca rinfrangente alta visibilità, altro per eventuali rischi individuati

Attività di gestione su richiesta del responsabile e addetti dell'autorimessa svolge mansioni di ausilio e collaborazione per le attività gestione, controllo, rifornimento, movimentazione e ricovero dei mezzi in base alle proprie capacità, svolge il lavoro con diligenza e in osservanza alle disposizioni convenute con riferimento anche ai possibili rischi di infortunio

Attività di emergenza secondo il piano di emergenza redatto, mette in atto le procedure previste, avvisa il responsabile dell'autorimessa o altra figura individuata, attua se possibile e previsto un primo intervento come l'uso di estintore, disattivazione degli impianti e mezzi, assistenza a persona infortunata

**b) Officina**

DPI guanti di protezione, calzature antinfortunistiche, tuta da lavoro, occhiali di protezione, cuffie protezione udito, maschere protezione vie aeree adeguate alla lavorazione, altro per rischi individuati

Attività di gestione su richiesta del responsabile e addetti all'officina svolge mansioni di ausilio e collaborazione per le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature in base alle proprie capacità, svolge il lavoro con diligenza e in osservanza alle disposizioni convenute, con riferimento anche ai possibili rischi di infortunio

Attività di emergenza secondo il piano di emergenza redatto, mette in atto le procedure previste, avvisa il responsabile dell'officina o altra figura individuata, attua se possibile e previsto un primo intervento come l'uso di estintore, disattivazione degli impianti e apparecchiature, assistenza a persona infortunata

**c) Magazzini attrezzature tecniche**

DPI guanti di protezione, calzature antinfortunistiche, tuta da lavoro, occhiali di protezione, altro per eventuali rischi individuati

Attività di gestione su richiesta del responsabile e addetti del magazzino svolge mansioni di ausilio e collaborazione per le attività gestione, controllo, rifornimento, movimentazione e deposito delle attrezzature tecniche in base alle proprie capacità, svolge il lavoro con

diligenza e in osservanza alle disposizioni convenute, con riferimento anche ai possibili rischi di infortunio

Attività di emergenza secondo il piano di emergenza redatto, mette in atto le procedure previste, avvisa il responsabile del magazzino o altra figura individuata, attua se possibile e previsto un primo intervento come l'uso di estintore, disattivazione degli impianti e apparecchiature, assistenza a persona infortunata

**d) Magazzini logistici**

DPI guanti di protezione, calzature antinfortunistiche, tuta da lavoro, casco a protezione del capo, altro per eventuali rischi individuati

Attività di gestione su richiesta del responsabile e addetti del magazzino svolge mansioni di ausilio e collaborazione per le attività gestione, controllo, deposito, movimentazione, montaggio e smontaggio del materiale logistico in base alle proprie capacità, svolge il lavoro con diligenza e in osservanza alle disposizioni convenute con riferimento anche ai possibili rischi di infortunio

Attività di emergenza secondo il piano di emergenza redatto, mette in atto le procedure previste, avvisa il responsabile del magazzino o altra figura individuata, attua se possibile e previsto un primo intervento come l'uso di estintore, disattivazione degli impianti, assistenza a persona infortunata

**e) Altri ambiti come definiti nel Protocollo del 13/10/2020 e richiamati in premessa**

DPI secondo i rischi individuati

Attività di gestione su richiesta del responsabile e addetti all'attività, svolge mansioni di ausilio e collaborazione per il lavoro previsto in base alle proprie capacità, svolge il lavoro con diligenza e in osservanza alle disposizioni convenute, con riferimento anche ai possibili rischi di infortunio

Attività di emergenza secondo il piano di emergenza redatto, mette in atto le procedure previste, avvisa il responsabile dell'attività o altra figura individuata, attua se possibile e previsto un primo intervento come l'uso di estintore, disattivazione degli impianti, assistenza a persona infortunata